



# COMUNE DI SUELLI

## Provincia Sud Sardegna

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 32 del 22-12-23

COPIA

<b>Oggetto:</b>	<b>APPROVAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N.175 E SS.MM.II. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE E/O CONSERVARE. RELATIVE DETERMINAZIONI.</b>
-----------------	--

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventidue** del mese di **dicembre** alle ore **08:30**, nella solita sala delle Adunanze nel Palazzo Comunale di Suelli

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Convocata nei modi e forme di legge, si è riunito in Prima convocazione, sessione Ordinaria e in seduta Pubblica nelle persone dei Signori:

<b>Garau Massimiliano</b>	<b>Presente</b>	<b>Lai Antonello</b>	<b>Presente</b>
<b>Laconi Andrea</b>	<b>Presente</b>	<b>Matza Giorgio Ignazio</b>	<b>Presente</b>
<b>Fenu Barbara</b>	<b>Presente</b>	<b>Artizzu Roberto</b>	<b>Presente</b>
<b>Paderi Federica</b>	<b>Presente</b>	<b>Garau Fausto</b>	<b>Presente</b>
<b>Tatti Maria Giuseppina</b>	<b>Assente</b>	<b>Cannas Gianluca</b>	<b>Assente</b>
<b>Pitzalis Mateddu Jacopo</b>	<b>Presente</b>	<b>Cocco Pierpaolo</b>	<b>Assente</b>
<b>Sergi Sergio</b>	<b>Presente</b>		

Totale presenti n. 10 e assenti n. 3.

Assume la presidenza in qualità di Sindaco il Garau Massimiliano assistito dal Segretario Comunale Sogos Giorgio.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal [D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175](#) recante il nuovo Testo unico in materia di Società Partecipate, emanato in attuazione della delega legislativa di cui all'art. 18 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 ed entrato in vigore il 23 settembre 2016;

CONSIDERATO che con il [decreto legislativo n. 100 del 16 giugno 2017](#), entrato in vigore il 27 giugno 2017 (pubblicazione sulla G.U. n. 147 del 26 giugno 2017) sono state apportate disposizioni integrative e correttive al decreto 175/2016;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del predetto Testo Unico, le Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni, non possono mantenere direttamente o indirettamente, partecipazioni anche minoritarie, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento dei propri fini istituzionali;

RILEVATO che per effetto dell'art. 20 del [D.Lgs. 175/2016](#), il Comune, entro il 31 dicembre di ciascun anno, deve provvedere ad effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura del MEF di cui all'articolo 15 dello stesso decreto;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 26 c. 11 il legislatore rinvia l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20 all'esercizio 2018 come può ricavarsi dalla lettura dell'articolo richiamato e di seguito riportato che testualmente prevede: *“11. Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017”*;

RICHIAMATO quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 20 che disciplina le ipotesi in cui l'ente deve provvedere ad azioni di razionalizzazione. In particolare il comma prevede:

*“2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; (Nelle more di applicazione della soglia di € 1ML, il valore di fatturato medio applicabile per i trienni antecedenti a quello 2017-2019 ai sensi del comma 12-quinquies dell'art. 26 è pari a € 500.000,00);*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.”*;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico sulle società partecipate devono essere applicate avendo riguardo ai principi generali di efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dal Comune di Suelli, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e funzionamento e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del sovraordinato interesse pubblico del miglior soddisfacimento dei bisogni della collettività e del territorio amministrato dal Comune di Suelli anche attraverso le attività svolte dalle società nelle quali l'Amministrazione Comunale detiene partecipazioni societarie;

CONSIDERATO che la razionalizzazione periodica delle partecipazioni costituisce adempimento obbligatorio, il cui esito, anche se negativo deve essere comunicato con le modalità di cui all'art. 20 comma 1;

RICHIAMATI i precedenti atti:

- il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 29/04/2015;

- la Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazione possedute – Individuazione partecipazione da alienare – Determinazioni per alienazione approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 30/09/2017;

- la Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazione possedute – Individuazione partecipazione da alienare – Determinazioni per alienazione approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 29/03/2019;

- il piano di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016 n.175 e s.m.i - ricognizione partecipazione possedute - individuazione partecipazioni da alienare e/o conservare. relative determinazioni con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 14/12/2020;

- il piano di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016 n.175 e s.m.i - ricognizione partecipazione possedute - individuazione partecipazioni da alienare e/o conservare. relative determinazioni con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 12/04/2022;

- il piano di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016 n.175 e s.m.i - ricognizione partecipazione possedute - individuazione partecipazioni da alienare e/o conservare. relative determinazioni con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 15/12/2022;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nel documento "Allegato A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che risulta dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 4 dell'art. 24 del [decreto 175/2016](#), deve procedersi a individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dalla data di approvazione della presente deliberazione;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 5 dell'art. 24 del [decreto 175/2016](#), in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'art. 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile;

TENUTO CONTO di quanto previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2019, dal comma 5-bis dell'art. 24 introdotto dall'art. 1 comma 723 della Legge di Bilancio 2019 - Legge 145/2018 che sospende fino al 31 dicembre 2021 l'eventuale alienazione prevista per le partecipazioni relative alle società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione, per finalità di tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche;

TENUTO CONTO che ai sensi del comma 5-ter – inserito nell'art. 24 dall'art. 16 comma 3-bis del D.L. 25 maggio 2021 n. 73 convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021 n. 106 – le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2023 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019;

RITENUTO che le partecipazioni considerate comunque da alienare devono essere individuate perseguendo il rispetto dei principi di efficienza, più elevata razionalità, massima riduzione della spesa pubblica e più adeguata cura degli interessi della collettività e del territorio amministrato dal Comune di Suelli;

CONSIDERATI gli atti dell'attività istruttoria espletata dai competenti servizi e uffici comunali e in particolare tenuto conto delle analisi e delle valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute e da alienare (eventuale), espresse nella Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale e così riassumibili per ciascuna delle società partecipate

- **Abbanoa Spa** – Codice Fiscale 02934390929 – Quota Partecipazione 0,02914271 – Esito della Rilevazione - non incorre nelle casistiche di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 175/2016, e pertanto non è oggetto di razionalizzazione. Mantenimento senza interventi;

#### **Altre partecipazioni e associazionismo**

- **Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (EGAS)** – Codice Fiscale 02865400929 - Quota di partecipazione 0,0007207 % - l'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (EGAS) non è una società partecipata bensì un Ente con personalità giuridica di diritto pubblico al quale aderiscono obbligatoriamente i Comuni che rientrano nell'ambito territoriale ottimale della Regione Sardegna, non rientra nel procedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

- **Gruppo di Azione Locale Sole Grano Terra (GAL SGT)** - Codice Fiscale 92167810925 - Quota di partecipazione 2,33% - Fondazione di partecipazione che persegue lo scopo di promuovere lo sviluppo sociale, culturale ed economico della popolazione delle regioni storiche in essa rappresentate, attraverso l'attuazione del Piano di Sviluppo Locale (PSL) - finanziato nell'ambito programmazione comunitaria e delle attività del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013. Essendo tuttavia il GAL SGT una fondazione non rientra nel procedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

- **Unione Comuni Trexenta** – Codice Fiscale 92121000928 - L'adesione all'Unione dei Comuni essendo "forma associativa" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano;

- **Sardegna Isola Del Romanico** - Codice Fiscale 90059440959 - L'adesione alla fondazione essendo "forma associativa" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano;

DATO ATTO che l'intera attività ricognitiva e di razionalizzazione trova poi una sua sintesi rappresentativa nell'ALLEGATO A alla presente deliberazione.

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità pratiche ed operative di alienazione rientra nell'ambito delle facoltà concretamente riservate all'Amministrazione, fermo restando che l'alienazione deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

RITENUTO congruo procedere, in base ai criteri di seguito esplicitati, a:

- approvazione della ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Suelli;
- Mantenimento della partecipazione senza interventi in quanto non incorre nelle casistiche di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 175/2016, e pertanto non è oggetto di razionalizzazione per le seguenti motivazioni analitiche così riassumibili: la Società Abbanoa Spa, unica partecipata oggetto del presente piano produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente e produce un servizio di interesse generale;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

Con votazione palese favorevoli n. 8, astenuti n. 2 (Sergi Sergio, Pitzalis Jacopo)

#### **DELIBERA**

- I. Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Suelli individuandole come da documento "Allegato A" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione consiliare;
- II. Di non procedere ad alcuna alienazione;
- III. Di dare atto che l'esito della seguente rilevazione è il mantenimento della partecipazione senza interventi in quanto non incorre nelle casistiche di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 175/2016, e pertanto non è oggetto di razionalizzazione per le seguenti motivazioni analitiche così riassumibili: la Società Abbanoa Spa, unica partecipata oggetto del presente piano produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente e produce un servizio di interesse generale;
- IV. di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
- V. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

VI. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014 e ss.mm.ii e dell'art. 24 c. 1 del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii;

VII. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti;

Inoltre

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con separata votazione palese favorevoli n. 8, astenuti n. 2 (Sergi Sergio, Pitzalis Jacopo)

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco  
f.to Garau Massimiliano

Il Segretario Comunale  
f.to Sogos Giorgio

---

### **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune Reg. n. 8 dal giorno 02-01-2024 e vi rimarrà fino al 17-01-2024

Suelli, li 02-01-24

L' Addetto alla Pubblicazione  
f.to Piras Simona

---

Copia Conforme all'Originale